



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030 PROVINCIA DI BELLUNO C.F. 00185930252
P.zza T. Vecellio, 19 – 32030 SEREN DEL GRAPPA

Protocollo informatico

Seren del Grappa lì 18.02.2026

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI "MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI" PER SEI ANNI (2021-2031).

PROCEDURA APERTA

Il Comune di Seren del Grappa (BL) – Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio, Piazza T. Vecellio n° 19, 32030, NUTS: ITH33, tel: 0439 394301, PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail: arturo.pavan@comune.serendelgrappa.bl.it, sito internet: <http://www.comune.serendelgrappa.bl.it>, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 19 del 17/02/2026 e della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Tecnico n. 30 in data 17/02/2026, indice una procedura aperta per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati "**MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI**", siti nel Comune di Seren del Grappa (BL) e catastalmente individuati nel foglio n° 51 mappali n° 45 e 46, nel foglio n° 57 mappali n° 1, 4, 5 e 14, e nel foglio n° 60 mappale n° 1.

La superficie complessiva dei terreni da concedere in affitto ammontano a circa **29 ettari di cui circa 21,40 ettari a pascolo vero e proprio e la rimanente parte a bosco e neoformazioni.**

Spetterà comunque all'offerente verificare puntualmente l'esatta determinazione della superficie dei pascoli della malga soggetta ad eventuali contributi sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità dovuta all'erroneo calcolo delle superfici stesse indicate nel presente bando;

Sarà altresì onere del concorrente verificare la superficie eleggibile a premio, ai fini di eventuale contributo PSR vigente da richiedere.

I pascoli **non** sono dotati di ricovero per il malghese né per gli animali;

I pascoli dovranno essere monticati con un numero adeguato di UBA secondo quanto impartito alla data di monticazione annuale;

La mancata monticazione nel periodo previsto è causa di recesso del contratto e della perdita della cauzione;

Non potranno partecipare alla gara e comunque non sarà loro concessi i pascoli, a quei soggetti che siano recidivi in contravvenzioni per cattiva conduzione di Malghe comunali in precedenti rapporti con l'Ente proprietario, purché definitivamente accertate, ovvero che siano in regola con i pagamenti dei canoni concessori dovuti al Comune in gestioni precedenti alla data di scadenza del bando, ovvero che siano in contenzioso con l'Ente proprietario e sino alla definizione dello stesso;

L'affitto viene concesso con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 – comma 1 – del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203, salvo quanto previsto dal presente documento.

Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale.

Si applica altresì per quanto compatibile con il presente appalto il disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei comuni e Enti pubblici della Comunità Montana Feltrina, approvato ai sensi della L.R. 52/78, della L.R. 11/01 e della D.G.R. n.3125 del 16 novembre 2001 (BUR 113/01), DG n.35/08

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto oggetto del presente bando, nel rispetto di quanto in precedenza precisato, è a corpo e avrà durata di 6 anni (periodo 2026-2031) e relative n. 6 stagioni monticatorie (periodo compreso tra il mese di maggio e settembre di ogni anno), salvo disdetta dell'affittuario, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, mediante PEC ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, decadenza anticipata per inadempienza del concessionario o di revoca. L'avvio della gestione potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di disdetta.

Si avverte che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, il Comune potrà recedere dal contratto di affitto fatto salvo il preavviso non inferiore a sei mesi e il pagamento di un'indennità, qualora il bene debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura, ciascuna operatore deve possedere, al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

- essere in possesso dei requisiti di capacità morale e giuridica per contrarre con la Pubblica Amministrazione, come definiti dall'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- non avere carichi pendenti nei confronti del comune di Seren del Grappa né situazioni di morosità, debiti, inadempimenti contrattuali, contenziosi o liti di qualunque natura con la Pubblica Amministrazione.

Possono presentare istanza alla presente procedura gli operatori economici di seguito elencati:

- a) le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano in via prevalente bovini e/o ovini;

- b) società fra gli imprenditori agricoli indicati nel punto precedente, costituite per esercitare attività agro zootechnica;

- c) le cooperative agricole che allevano in via prevalente bovini e/o ovini, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

- d) le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto a);

Qualora il concorrente sia una società, deve essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o ad albo analogo per gli altri stati europei;

Il venir meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti professionali comporta la risoluzione di diritto della concessione.

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, la tipologia di animali con cui si intende monticare il pascolo.

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di 6 anni ovvero pari al periodo di concessione.

Dimostrazione dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara e verifica dichiarazioni rese

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato sub 1.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del concedente e qualora le stesse non risultino veritieri, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R

28.12.2000, n. 445.

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Il conduttore uscente può esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni economiche dell'offerta più conveniente per l'Ente, ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982.

Il diritto di prelazione di cui al periodo precedente, dovrà essere esercitato per iscritto entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell'asta e comporterà il subentro nel contratto al posto del migliore offerente.

Si applicano le restanti disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 18/05/2001 n. 228.

CLAUSOLE IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

Si evidenzia che l'affidamento dei pascoli oggetto del presente bando verrà effettuato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971, così come modificato dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- durata della concessione;
- entità del canone;
- modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'affitto dei pascoli sarà concesso al concorrente che offrirà il canone annuo di affitto più conveniente per il Comune, superiore a quello annuo di **€ 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00)** posto a base di affidamento.

Il plico contenente l'offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il nominativo del mittente e la scritta: **“Gara del giorno 20.03.2026 per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Menaor - Cima Prassolan – Pian Dei Cavai”.**

Esso dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 19.03.2026**, in piego chiuso indirizzato al **Comune di Seren del Grappa**, Piazza T. Vecellio n° 19, Seren del Grappa (BL)

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per cui non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno sopraindicato, anche se spedite entro il termine medesimo.

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, DUE BUSTE. Esse dovranno essere debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta economica”.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del plico e delle due buste può essere apposta dal solo mandatario.

Nella **“Busta A – Documentazione amministrativa”** dovranno essere contenuti **esclusivamente** i seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati:

- 1) istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
- 2) copia integrale del capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione, all. sub. 3) Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato potrà essere firmato dal solo mandatario. In caso di mancanza di una o più firme potrà essere richiesto al

concorrente di produrre il documento completo delle sottoscrizioni richieste ("soccorso istruttorio"), senza sospendere la seduta di gara;

- 3) cauzione provvisoria, da prestare con le modalità di seguito indicate alla voce "garanzie", del valore di **€ 430,00**, corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta per i sei anni di contratto a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto o derivati dalla disciplina di settore.

Nella "**Busta B – Offerta economica**" dovrà essere inserita l'offerta economica, che deve essere **redatta in lingua italiana ed in bollo**, utilizzando **preferibilmente** il prospetto allegato sub. 2) al presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare **l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione**.

L'offerta deve contenere il canone annuo di affitto **espresso in cifre ed in lettere** che offre il concorrente, **superiore a quello annuo di 3.500,00 euro** posto a base di affidamento.

Qualora vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Non è ammessa l'offerta di un canone annuo pari o inferiore a quello posto a base di gara

L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di ammissione saranno effettuate in seduta pubblica il giorno **20.03.2026 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Seren del Grappa (BL)**

Le operazioni di gara si svolgeranno come segue:

1. apertura delle buste "A - Documentazione amministrativa" e verifica dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;
2. eventuale soccorso istruttorio; si precisa che il soccorso istruttorio potrà essere anche effettuato senza sospendere le operazioni di gara, tramite colloqui telefonici o a mezzo di posta elettronica, sempre comunque mediante formalizzazione finale posta elettronica certificata
3. apertura delle buste "B – offerta economica e determinazione della migliore offerta,

Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data si riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC.

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l'intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

In caso di parità dell'offerta economica e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione del conduttore uscente, si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo.

GARANZIE - CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

La **cauzione provvisoria** da prestare a favore del Comune a garanzia della mancata

sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per l'importo di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00).

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le seguenti modalità:

a) versamento tramite il sistema di pagamento online piattaforma PagoPA a cui si accede dal sito ufficiale del Comune di Seren del Grappa alla voce "Pagamenti online" – "Depositi cauzionali", raggiungibile dal seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200474&areaAttiva=3

indicando nella causale "Cauzione provvisoria vendita legname lotto VAL DEI PEZ".

b) mediante fideiussione o polizza che devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente;

Lo svincolo o la restituzione della cauzione provvisoria ai concorrenti non aggiudicatari sarà disposto entro 30 giorni dalla data di approvazione dell'aggiudicazione.

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti il concorrente aggiudicatario dell'affitto del pascolo, prima della sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della consegna dei pascoli, deve costituire una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo pari ad una annualità del canone di affitto offerto in sede di gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Seren del Grappa.

Il concorrente aggiudicatario dovrà presentare una Polizza RCT/RCO aziendale a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale (minimo) unico per sinistro pari a € 500.000,00 con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere in vigore per tutto il periodo di durata del presente contratto la garanzia e le coperture assicurative. Altresì il Concessionario è obbligato a inviare al Comune di Seren del Grappa copia integrale delle eventuali nuove polizze qualora le precedenti venissero sostituite dalla Compagnia oppure stipulate presso altra Compagnia a seguito di scadenza, disdetta o annullamento.

Il concorrente aggiudicatario si impegna infine a inviare al Comune di Seren del Grappa, ad ogni scadenza annuale delle suddette polizze e per tutta la durata della concessione, copia della quietanza di pagamento regolarmente sottoscritta dalla Compagnia attestante la regolarità amministrativa delle polizze e la piena continuità delle coperture assicurative.

CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBLAZIONE E SUBAPPALTO

Sono vietati, a pena di nullità, la cessione del contratto, la sublazione ed il subappalto.

CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all'esclusione dalla gara nei seguenti casi:

- nel caso in cui manchi la prescritta cauzione provvisoria;
- qualora risulti incompleta e/o non sottoscritta l'istanza di partecipazione e dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta concorrente di cui al precedente punto 1);
- nel caso in cui il candidato dichiari di essersi trovato, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente bando, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali, ovvero sia incorso in inadempimenti contrattuali (ivi compreso il mancato pagamento del canone) o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di pascoli;
- nel caso di mendaci o infedeli dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente nell'istanza di partecipazione;

- qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando;
- nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta;
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto entro il termine indicato di presentazione.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata tra le parti e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali salvo conguaglio;
- c) presentare Polizza RCT/RCO aziendale a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale (minimo) unico per sinistro pari a € 500.000,00.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria ed ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria così di seguito.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

Clausola compromissoria

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Belluno rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone effettivo, determinato a seguito della presentazione dell'offerta economica, dovrà essere versato annualmente al Comune di Seren del Grappa **in due rate semestrali, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno.**

Il canone offerto sarà soggetto all'aggiornamento annuale dell'ISTAT in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento avrà quindi cadenza annuale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

Il mancato pagamento nei termini del canone comporterà l'applicazione degli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Il mancato pagamento del canone per due rate anche non consecutive costituisce causa di risoluzione contrattuale di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il responsabile del procedimento è il geom. Arturo Pavan, Responsabile del Servizio Tecnico - Ufficio Urbanistica e Patrimonio del Comune di Seren del Grappa (tel. 0439 394301, e-mail: arturo.pavan@comune.serendelgrappa.bl.it, PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net).

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla dal Comune di Seren del Grappa ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni tra il Comune di Seren del Grappa e gli operatori economici avverranno a mezzo PEC.

Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Qualora non sia stata presentata alcuna offerta il Comune di Seren del Grappa potrà procedere con l'affidamento diretto ovvero esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica e Patrimonio
- geom. Arturo Pavan –
firmato digitalmente

Allegati:

- sub 1) modulo istanza- dichiarazioni per la partecipazione alla gara;
- sub 2) modulo offerta economica;
- sub 3) capitolato prestazionale;
- sub 4) schema contratto
- sub 5) disciplinare tecnico economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni e enti pubblici della Comunità Montana Feltrina.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO E DICHIARAZIONI

Spett.le
Comune di Seren del Grappa
Piazza Tiziano Vecellio 19
32030 Seren del Grappa (BL)

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI
DENOMINATI: DEI PASCOLI MONTANI “MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI”
PER SEI ANNI (2026-2031) – ISTANZA E DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ (____) via _____
in qualità di (rappresentante legale, procuratore, titolare etc.) **della Società** _____
con sede in _____ (____) via _____
C.F. _____ P. I.V.A. _____
Tel/cell _____ e-mail _____
PEC _____

CHIEDE

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):
come (*precisare se coltivatore diretto, imprenditore agricolo*)

- _____ ;
- imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano in via prevalente bovini e/o ovini
_____ ;
- società fra gli imprenditori agricoli indicati nel punto precedente, costituite per esercitare attività agro zootechnica _____ ;
(*precisare se società di persone o di capitali*)
- cooperative agricole che allevano in via prevalente bovini e/o ovini, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite
_____ ;
- quale capofila, con mandato collettivo speciale di rappresentanza, in associazione temporanea di

scopo con le seguenti imprese¹

(indicare la denominazione, la sede legale e la partita IVA di ciascuna impresa – qualora lo spazio risultò insufficiente potrà essere allegato elenco a parte debitamente controfirmato su ogni pagina):

TITOLARE _____;

oppure

IMPRESA CAPOGRUPPO:

_____;

IMPRESE MANDANTI:

_____;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di capacità morale e giuridica per contrarre con la Pubblica Amministrazione, come definiti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023;
2. di non avere carichi pendenti nei confronti dell'Agenzia né situazioni di morosità, debiti, inadempimenti contrattuali, contenziosi o liti di qualunque natura con la Pubblica Amministrazione
3. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____ denominazione _____ forma giuridica _____ codice fiscale/partita IVA _____ che l'attività prevalente esercitata è _____
4. la regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, precisando che il numero di lavoratori alle proprie dipendenze è di e le relative posizioni INAIL e INPS sono:
INAIL
INPS
5. di autorizzare la il comune di Seren del Grappa a trasmettere le comunicazioni via e-mail al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: PEC _____;
6. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
7. di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
8. attesta la propria composizione azionaria e/o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o consorziati;

¹ Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di **6 anni** ovvero pari al periodo di concessione.

	<i>NOME E COGNOME/ DENOMINAZIONE</i>	<i>DATA E LUOGO DI NASCITA</i>	<i>CODICE FISCALE</i>	<i>RESIDENZA (INDIRIZZO COMPLETO)</i>	<i>QUOTA DI CAPITALE POSSEDUTA%</i>
1					
2					
3					
4					
TOTALE					100%

9. il/i nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ovvero di tutti i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, con relative generalità, incluso codice fiscale, e recapiti;

	<i>NOME E COGNOME</i>	<i>DATA E LUOGO DI NASCITA</i>	<i>CODICE FISCALE</i>	<i>RESIDENZA (INDIRIZZO COMPLETO)</i>	<i>RUOLO</i>
1					
2					
3					
4					

10. che tutti i soggetti di cui al precedente punto 9) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
11. di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti di cui al punto 7;
12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 o di cui all'art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni di Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
13. di aver preso coscienza di tutte le norme di gara e clausole contrattuali del bando, compreso lo schema del contratto, ritenendoli completi e coerenti con le finalità della procedura di accettarli in tutte le loro parti;
14. di aver preso coscienza che spetta all'offerente verificare puntualmente l'estensione dei pascoli e l'esatta determinazione della superficie a pascolo soggetta ad eventuali contributi pubblici e dichiara di sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità dovuta all'erroneo calcolo delle superfici stesse;
15. di aver preso visione dello stato dei luoghi le caratteristiche dei pascoli oggetto di concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto per la concessione in oggetto;
16. di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi;
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, pena revoca della stessa, ad utilizzare i pascoli, nel rispetto del carico ottimale in U.B.A indicando il numero medio di capi di bestiame di proprietà dell'offerente e l'eventuale numero medio dei capi di bestiame di proprietà di terzi che si intende far monticare nei suddetti pascoli;
18. di essere consapevole che ogni errore e/o inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
19. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza, degli standard relativi **al benessere animale**;
20. di impegnarsi a corrispondere, in caso di aggiudicazione, il canone di concessione in affitto del pascolo risultante dall'offerta entro e non oltre le scadenze contrattuali fissate dal bando di gara;

21. di essere consapevole che, fatto salvo quanto sopra, la mancata corresponsione del canone entro i termini stabiliti di ciascun anno cui si riferisce il canone di concessione, oltre all'applicazione degli interessi legali, e l'addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla riscossione coattiva, comporta la decadenza della concessione.
22. con riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, del D.lgs 36/2023) (*barrare l'opzione corretta*):
 di essere in regola
 di non essere soggetto
23. di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possano aver influito sull'elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare l'offerta presentata del tutto remunerativa;
24. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;
25. di essere a conoscenza che il Comune di Seren del Grappa si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
26. di essere consapevole che Comune di Seren del Grappa, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del comune di Seren del Grappa ove ricorra una di tali circostanze;
27. di mantenere valida l'offerta per **90 giorni** dalla data di scadenza della sua presentazione;
28. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione;
29. di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Seren del Grappa, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 10.03.2023 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale sensi dell'art. 2, co. 3 del citato DPR, reperibile sul sito web del Comune di Seren del Grappa presso l'indirizzo url https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200474&NodoSel=85, nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Codice costituisce causa di esclusione dalle gare;
30. di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, approvato con delibera della giunta comunale n. 29 17.03.2025 reperibile sul sito web del Comune di Seren del Grappa presso l'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200474&NodoSel=68, nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Patto costituisce causa di esclusione dalle gare;
31. il sottoscritto operatore economico dichiara conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dal comune con Delibera di Giunta comunale n. 102/2025 e sottoscritto dalla Comune di Seren del Grappa ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito istituzionale del comune al seguente indirizzo web:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200474&NodoSel=68,
32. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

Il Legale Rappresentante

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

MODULO PER L'OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER AFFITTO DEI PASCOLI COMUNALI DENOMINATI "MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI" SITI NEL COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL) PER SEI ANNI (2026-2031).

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

in qualità di

della Ditta

con sede legale in

formula la seguente offerta economica per affitto dei pascoli comunali denominati "**Menaor - Cima Prassolan – Pian dei Cavai**" in Comune di Seren del Grappa (BL).

- canone annuo di affitto offerto:

- in cifre
- in lettere/.....

Luogo e data della sottoscrizione: _____ lì _____

firma _____

firma _____

firma _____

firma _____

Documento firmato digitalmente

nota bene:

- non è ammessa l'offerta di un canone annuo pari o inferiore a quello posto a base di gara di € 3.500,00

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

Si applica il Regolamento UE 2016/679.



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

PROVINCIA DI BELLUNO

AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DENOMINATI “MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI” IN COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL) PER SEI ANNI (2026-2031.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL’ AFFITTO

L’ affitto riguarda i pascoli dei pascoli comunali denominati “Menaor - Cima Prassolan – Pian Dei Cavai”, siti nel Comune di Seren del Grappa (BL) ed individuati catastalmente nel foglio n° 51 mappali n° 45 e 46, nel foglio n° 57 mappali n° 1, 4, 5 e 14 e nel foglio n° 60 mappale n° 1. la cui conduzione dovrà avvenire nei termini e con l’osservanza delle regole e delle prescrizioni recati dal presente capitolo prestazionale.

L’affitto viene concesso con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 – comma 1 – del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203, salvo quanto previsto dal presente bando.

ART. 2 – CANONE DI AFFITTO

Il canone effettivo, determinato a seguito della presentazione dell’offerta economica, dovrà essere versato annualmente al Comune di Seren del Grappa in due rate semestrali, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il canone offerto sarà soggetto all’aggiornamento annuale dell’ISTAT in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente. L’aggiornamento avrà quindi cadenza annuale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

ART. 3 – OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL’AFFITTO DEI TERRENI A PASCOLO

I pascoli dovranno essere monticati con un numero adeguato di UBA secondo quanto impartito alla data di monticazione annuale comunque non inferiore a 15,51 UBA;

Per quanto riguarda altre tipologie di animali da latte si dovranno comunque rispettare i carichi previsti determinati dal Servizio Forestale Regionale comparativi con gli U.B.A. sopra descritti.

L’immobile ed il pascolo verranno concessi in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.

I terreni da concedere in affitto appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Seren del Grappa per i quali è prevista la sola utilizzazione nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228, dalla Legge 12.06.1962, n° 567, dalla Legge 11.02.1971, n° 11 come modificata dalla Legge 10.12.1973, n° 814.

Si precisa che, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile comunale, non trovano applicazione le norme di legge relative all’affitto di fondi rustici e sui contratti agrari (Legge n. 11/1971 e Legge n. 203/1982).

Il Comune di Seren del Grappa in qualità di proprietario si riserva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, di recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto oggetto del presente bando mediante preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

Sui terreni da concedere in affitto, come stabilito dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3.05.1982, n. 203. Fatti salvi gli obblighi espressamente inseriti nel presente bando e nel contratto d'affitto, l'affittuario sarà pure tenuto a rispettare tutte le prescrizioni vigenti, di cui alla Legge 12.06.1962, n. 567, alla Legge 11.02.1971, n. 11 come modificata dalla Legge 10.12.1973, n. 814.

E' fatto divieto al conduttore di procedere al subaffitto, alla cessione del contratto d'affitto ed in generale ogni forma di sub-concessione dei terreni agricoli sopra precisati ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11.02.1971, n. 11.

L'utilizzazione del pascolo dovrà avvenire secondo il Disciplinare Tecnico Economico predisposto dalla Comunità Montana Feltrina derivante da quello Regionale di cui all'art. 25 della L.R. 52/78 per quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il conduttore dovrà sostenere a propria cura e spese, per ciascuna stagione di monticazione e per l'intera durata contrattuale, i seguenti lavori finalizzati a garantire un corretto svolgimento delle attività tecnico agronomiche adeguate alla conservazione del patrimonio pascolivo in affitto:

- il miglioramento dei pascoli mediante estirpazione di piante ed arbusti infestanti e lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- la delimitazione del pascolo in uso durante la stagione di monticazione con apposito nastro segnalatore in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La cauzione definitiva predetta dovrà essere reintegrata all'importo originario, prima dell'avvio della successiva stagione monticatoria, con oneri ad esclusivo carico del conduttore. Al termine del contratto tutti i pascoli dovranno essere restituiti nelle forme e condizioni in cui sono stati affidati, salvo le normali condizioni d'uso e di ammortamento tipiche dei materiali.

L'amministrazione comunale, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative all'affidamento di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'amministrazione appaltante ed il personale addetto al controllo da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto d'affitto troveranno applicazione le norme di cui all'art. 5 della Legge 3.05.1982, n. 203.

ART. 4 - DURATA, PROROGA, RINNOVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto avrà durata di anni 6, e relative n. 6 stagioni monticatorie (periodo compreso tra il mese di maggio e settembre di ogni anno), salvo disdetta dell'affittuario, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, mediante PEC ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, decadenza anticipata per inadempienza del concessionario o di revoca. L'avvio della gestione potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di disdetta.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, il Comune potrà recedere dal contratto di affitto, fatto salvo il preavviso non inferiore a sei mesi e il pagamento di un'indennità, qualora il bene debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

L'avvio della locazione potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Il committente può recedere dal contratto prima della scadenza, previo avviso con lettera raccomandata o a mezzo PEC con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima. In caso di recesso il conduttore non avrà diritto ad alcun compenso, salvo quanto stabilito dal precedente art. 3, senza nulla pretendere a titolo di rimborso spesa, risarcimento danni o altro titolo.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il committente provvederà a notificare all'affittuario, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'affittuario.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per le verifiche di legge di competenza del proprietario dei beni, non comprese tra gli oneri ed obblighi a carico dell'affittuario.

Spetta inoltre al Comune la manutenzione straordinaria dei beni affidati in locazione

Qualora l'affittuario intendesse effettuare opere di manutenzione straordinaria, con onere a suo carico, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio tecnico comunale con l'elenco e descrizione analitica delle opere che si intendono eseguire con allegato computo metrico estimativo, l'ufficio ricevente analizzerà la proposta fatta entrando nel merito sia delle scelte fatte che del costo preventivato. Solo a seguito della sottoscrizione di apposito verbale potranno essere autorizzati i lavori.

ART. 6 – GARANZIE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti il concorrente aggiudicatario dell'affitto del pascolo, prima della sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della consegna dei pascoli, deve costituire una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo pari ad una annualità del canone di affitto offerto in sede di gara.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affittuario in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni ove, per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del committente, che aggiudica la locazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI – POLIZZA RCT/RCO

L'affittuario è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'affittuario garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'affittuario, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

Il concorrente aggiudicatario dovrà presentare una Polizza RCT/RCO aziendale a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale (minimo) unico per sinistro pari a € 500.000,00 con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario, nonché per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario. Copia della polizza assicurativa globale dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 8 - CONSEGNA DEI BENI

La consegna dei beni oggetto della locazione avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale.

Con la sottoscrizione del predetto verbale di consegna, l'affittuario accetta i beni e gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Alla scadenza della locazione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dei beni rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche delle opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuali ampliamenti. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della locazione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dall'affittuario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dei beni redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dei beni si ravvisassero danni arrecati dal conduttore, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno stimati e imputati all'affittuario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dal Comune. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il locatore escuterà la cauzione definitiva restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

L'affittuario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dei beni, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tutta la durata della locazione, l'affittuario dovrà gestire i beni nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie.

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO.

Il Comune esercita attività di controllo sulla gestione dei beni da parte dell'affittuario mediante i funzionari/tecnici incaricati appartenenti agli uffici competenti. Gli incaricati dell'ente, il cui nominativo sarà comunicato all'affittuario preventivamente, potranno accedere in ogni momento ai beni in locazione, qualificandosi opportunamente, per le opportune verifiche che potranno attenere ogni obbligo ed onere derivante dal presente contratto in capo all'affittuario, rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e le modalità di utilizzo.

Eventuali inadempienze da ritenersi gravissime saranno contestate per iscritto dal Comune, il quale chiederà chiarimenti scritti all'affittuario, comunque prima di notificare un qualunque provvedimento, anche di subentro totale o parziale del Comune nella gestione dell'attività; l'Amministrazione convocherà un formale incontro, del quale verrà redatto verbale. Rimanendo successivamente a tale incontro le parti libere di agire per l'eventuale adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni.

ART. 10 - PERSONALE E OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'affittuario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività necessarie

allo svolgimento delle attività di pascolo anche in relazione al numero di giorni e alla tipologia di attività svolta;

In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità ed essere in possesso degli eventuali attestati previsti dalla legge.

L'affittuario sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'affittuario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'affittuario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro.

L'affittuario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

L'affittuario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato;

ART. 11 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Atteso che i beni in locazione costituiscono un bene pubblico indisponibile e pertanto destinato alla realizzazione di specifici interessi della comunità amministrata, il Comune valuterà caso per caso se autorizzare o meno eventuali attività o comportamenti non disciplinati dal presente capitolato in conformità all'interesse pubblico, che dovranno comunque essere comunicate preventivamente al Comune dall'affittuario.

ART. 12- SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI

L'affittuario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti anche quelli classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.

ART. 13 - PENALI

L'affittuario deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto con massima diligenza. Qualora durante il rapporto dovessero emergere gravi inadempienze da parte dell'affittuario in relazione all'attività oggetto del presente contratto, il Comune, previa contestazione scritta e dopo contraddirittorio, del quale verrà dedotto verbale, potrà applicare una penale variabile tra € 50,00 e € 500,00. in relazione dalla gravità dell'infrazione o dell'inadempimento.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, LOCAZIONE A TERZI E SUBAPPALTO

Sono vietati, a pena di nullità, la cessione del contratto, la sublocazione ed il subappalto.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte

adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'affittuario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 16 – DOMICILIO DELL’AFFITTUARIO

L'affittuario elegge domicilio in Seren del Grappa, Piazza T. Vecellio, civico n° 19.

ART. 17 – TERMINI - COMMINATORIE - CONTROVERSIE

I termini e le comminatoree contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'affittuario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato prestazionale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART.18 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla dal Comune di Seren del Grappa ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

ART. 19 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato prestazionale si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

Allegato: planimetria pascoli in affitto unità al bando

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DENOMINATI “MENAOR - CIMA PRASSOLAN – PIAN DEI CAVAI” IN COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BL) PER SEI ANNI (2020-2026).

L'anno 2026 (duemila ventisei) il giorno (.....) del mese di aprile alle ore 9:30 a Seren del Grappa (BL), nella sede Municipale in Piazza T. Vecellio n. 19, si sono personalmente costituiti i Signori:

- geom. Arturo Pavan nato a Valdobbiadene (TV) il 30/06/1968, domiciliato per la carica in Seren del Grappa (BL) in in Piazza T. Vecellio n. 19 (cod. fisc. PVNRTR68H30L565X) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Seren del Grappa, codice fiscale e partita IVA 00185930252, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio ai sensi dell'art.107 lett. c) del D.Lgs, 18.08.2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- Sig., nato ad (TP) il, residente in Via n. a (.....) (C.F.) che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Ditta, con sede in Via n. a (.....) C.F., P.I., in qualità di Titolare.

P R E M E S S O

- che con deliberazione in data 17.02.2026 n. 19 la Giunta Comunale ha emanato le linee di indirizzo per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Menaor - Cima Prassolan – Pian dei Cavai” siti in Comune di Seren del Grappa (BL);
- che con determinazione in data 17.02.2026 n..... del Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio, è stato stabilito, in attuazione delle predette linee di indirizzo, di procedere alla concessione in affitto mediante procedura aperta con il criterio del maggior prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di affitto ed in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203, salvo quanto previsto dagli atti di gara;
- che con successiva determinazione del n. del Responsabile del Servizio Tecnico - Patrimonio, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di che con il canone annuo offerto di € è risultato essere il migliore offerente;
- che con ulteriore determinazione del n. del Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio, è stato preso atto dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore uscente effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal bando di gara;
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l'importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., oltre il quale è richiesta l'acquisizione della prescritta certificazione antimafia;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO

Il Comune di Seren del Grappa (BL), come sopra rappresentato, concede in affitto a i pascoli comunali denominati “Menaor - Cima Prassolan – Pian dei Cavai” siti in Comune di Seren del Grappa (BL), così come di seguito catastalmente nel foglio n° 51 mappali n° 45 e 46, nel foglio n° 57 mappali n° 1, 4, 5 e 14, e nel foglio n° 60 mappale n° 1.

Quanto sopra verrà più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti, attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà parte integrante del verbale di consegna. Gli immobili sono concessi nel loro normale stato d'uso e manutenzione, a norma dell'art. 1575 del codice civile. Il presente contratto è a corpo.

L'affittuario conferma gli obblighi ad esso derivanti dalla stipula del presente contratto e con questo atto formalmente si obbliga condurre i beni concessi in affitto, sotto l'osservanza 1) della determinazione del Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio n. del , 2) del Capitolato Prestazionale, 3) dell'offerta presentata in sede di gara.

La concessione in affitto dei pascoli viene effettuata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971, così come modificato dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole: durata della concessione, entità del canone, modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito.

L'affittuario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'affittuario si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata durante l'affitto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'affittuario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 2 CANONE DI AFFITTO

Il canone effettivo annuo, determinato a seguito della presentazione dell'offerta economica in euro, dovrà essere versato annualmente al Comune di Seren del Grappa in due rate semestrali, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il canone offerto sarà soggetto all'aggiornamento annuale dell'ISTAT in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. L'aggiornamento avrà quindi cadenza annuale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

Il mancato pagamento nei termini del canone comporterà l'applicazione degli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Il mancato pagamento del canone per due rate anche non consecutive costituisce causa di risoluzione contrattuale di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto in oggetto, nel rispetto di quanto in precedenza precisato, avrà durata di anni 6, decorrenti dal al 31.12.2031 e relative n. 6 stagioni monticatorie (periodo compreso tra il mese di maggio e settembre di ogni anno), salvo disdetta dell'affittuario, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente mediante PEC, decadenza anticipata per inadempienza del concessionario o di revoca.

Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di disdetta.

ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'affittuario e il Comune si impegnano a rispettare gli obblighi stabiliti a loro carico dal Capitolato Prestazionale, allegato sub. 2) al presente contratto, dei quali dichiarano espressamente di essere a perfetta conoscenza.

ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte dell'affittuario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione dell'affittuario, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'affittuario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma all'affittuario spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Nella esecuzione della fornitura/del servizio oggetto del presente contratto d'affitto, l'affittuario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affitto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

ART.6 - GARANZIE

Il Comune accetta quale garanzia definitiva la somma di € , corrispondente ad una annualità del canone offerto in sede di gara dell'importo contrattuale prestata mediante

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affittuario.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'affitto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

L'affittuario resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART. 7 RESPONSABILITÀ – POLIZZA RCT/RCO

L'affittuario è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'affittuario garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da

ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'affittuario, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

L'affittuario ha prestato Polizza RCT/RCO aziendale n..... prestata da a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale (minimo) unico per sinistro pari a €

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata dell'attività;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'affittuario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del locatore, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'affittuario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART.9 – CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'affittuario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno.

ART. 10- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico dell'affittuario.

ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITA

Si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla dal Comune di Seren del Grappa ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in

dataai fini della prevenzione dei tentativi *d'infiltrazione* della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

ART.12 -RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'affittuario equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Seren del Grappa, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudoatore; - soggetti 22/24 terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati

vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 23/24 anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Seren del Grappa, con sede in Piazza T. Vecellio n. 19 a Seren del Grappa (BL). Per contattare il Responsabile della Protezione dei dati è necessario inviare una e-mail, con oggetto "Messaggio da inoltrare al DPO" al seguente indirizzo PEC, abilitato anche alla ricezione di e-mail: seren.bl@cert.ip-veneto.net. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Si dà atto che l'affittuario ha versato la somma di € in conto spese contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale, - sede di , n. del

- 1) Il Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio geom. Arturo Pavan sottoscrive il presente contratto mediante mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- 2) Il sig. sottoscrive il presente contratto mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - geom. Arturo Pavan – firma digitale
L' AFFITTUARIO – firma digitale.

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER
L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI DI
PROPRIETA' DI COMUNI E ENTI PUBBLICI DELLA
COMUNITA' MONTANA FELTRINA**

di cui all'art.25 della L.R. 52/78, all'art.10 della L.R. 11/01 e DGR n.3125 del 16 novembre 2001
(BUR 113/01), DG n.35/08

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione – contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed Altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13.09.1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe secondo la normativa vigente e nel rispetto delle relative destinazioni e consuetudini locali.

Le malghe sono considerate nel loro complesso quali unità fondiarie silvo-pastorali composte da pascolo, prato pascolo, talvolta bosco ed infrastrutture per il personale, il bestiame ed eventualmente per la trasformazione-conservazione del prodotto finito e l'agriturismo.

Art. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e più in generale del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agritouristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Art. 3 - Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolabili, della durata della stagione monticatoria, dello stato del cotico e delle modalità di utilizzo.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulso) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio (indice di conversione di cui al Reg. CE 1974/2006 allegato V):

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 pecora	0,15 UBA
1 equino di oltre 6 mesi	1,00 UBA
1 bovino di età inferiore ai 6 mesi	0,40 UBA

Nel caso in cui le UBA monticate non fossero adeguate al carico previsto, il Concessionario provvederà ad una loro diminuzione oppure, qualora le UBA risultassero inferiori al carico e sentito l'Ente concedente su sua specifica indicazione, allo sfalcio a proprie spese della superficie eccedente non coperta dal carico.

Art. 4 - Criteri di utilizzazione dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- L'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- La superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- L'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- Il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- Con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato eventualmente dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;

Qualora le aree a pascolo ricadano in tutto o in parte in ambiti protetti quali aree Parco, Riserve, Rete Natura 2000 e comunque in ambiti di particolare interesse ambientale, dovranno essere osservate le specifiche normative di riferimento vigenti.

Art. 5 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione o ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze, vasche, concime e vasche di abbeveraggio devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo della data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari, utilizzando i fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto.

Art. 6 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo, sulla viabilità o altre strutture/infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Art. 7 – Effluenti di allevamento

Le concimaie e le vasche devono essere tenute in perfetta efficienza. Alla fine della stagione monticatoria - compreso anche l'anno di scadenza del contratto -, sia le stalle che le concimaie che le vasche devono risultare ripulite e vuotate dagli effluenti di allevamento salvo nel caso di spargimento primaverile. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Ogni attività inerente gli effluenti zootecnici quali quelle di stoccaggio, movimentazione e distribuzione degli stessi, dovranno comunque osservare le prescrizioni previste dalla specifica normativa Comunitaria vigente e sue applicazioni a livello Nazionale e Regionale nonché a specifiche ulteriori indicazioni previste in riferimento ad aree vincolate e di particolare rilevanza ambientale quali Parchi, Riserve e siti della Rete Natura 2000.

Art. 8 - Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso famigliare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria o altre norme di interesse; i cani devono essere sempre custoditi.

Art. 10 - Condizioni igienico sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Art. 11 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza bisogno di preavviso o disdetta. Condizioni particolari, (es. attività agrituristica) potranno comportare durata superiore a 6 anni.

Art. 12 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione, il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione e in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 13 - Norme per la concessione – contratto

La concessione – contratto di una o più malghe è definita dall'Ente concedente al quale spetterà indicare le modalità di concessione con esplicito riferimento alle procedure previste dal presente Disciplinare. L'Amministrazione concedente provvede a definire ulteriori modalità di concessione ritenute opportune tra cui l'ammontare del deposito cauzionale, sanzioni, inadempienze.

La stessa Amministrazione deve escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 14 - Criteri di priorità

Ogni Ente proprietario, nel bando per la concessione della malga ad imprenditori agricoli, potrà definire - nel rispetto della normativa vigente - specifici criteri di priorità nell'ottica della massima convenienza per l'Ente anche in riferimento al canone offerto, alle previste ricadute ambientali, paesaggistiche, culturali e territoriali.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, le malghe potranno essere concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso secondo il seguente ordine:

- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone;

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

Art. 15 - Consegnna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente, sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.

Al fine di attuare i lavori preparatori, inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze, vasche, concimai e punti di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere prima della data di inizio della stagione monticatoria definita dai termini contrattuali, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato d'uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Alla consegna, il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e dei materiali in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica del carico;

La Comunità Montana redige l'apposito verbale di consegna che sarà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione,
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori utili alla corretta monticazione della malga;

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità delle recinzioni, cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, vasche, concimaie, ecc., curando la pulizia e lo spурgo degli stessi.

Art. 16 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla riconsegna autunnale della malga alla presenza del Concessionario e di un rappresentante dell'Ente concedente redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 17 - Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico, dello stato del cotico con l'eventuale riguardo al periodo richiesto dalle misure a premio agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m slm l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno. Il periodo di monticazione, fatti salvi i limiti di durata fissati annualmente dal Servizio Forestale Regionale, non andrà generalmente oltre il 30 settembre.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del Concessionario, da presentare tramite l'Ente proprietario.

Art. 18 - Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive dandone eventuale prova entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Comunità Montana competente mediante gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana e ad eventuali altri Enti competenti che vi provvedono con proprio personale.

Art. 20 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico e ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale nonché dalle leggi vigenti in materia.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Il concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Ogni Ente concedente potrà inoltre stabilire nel contratto ulteriori specifiche penalità contrattuali.

